

Via M. Bandello 19/A – 10156 Torino - Tel. 011.37.40.764
Cell. 328.94.55.226 - 320.633.48.37 - Fax 011.42.76.428
P.Iva/Cod. fisc./Iscr.Reg. imprese 10426560016
info@formaemarketing.it - www.formaemarketing.it



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Mia Marta Stoppa

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale **alla fine del secolo XIX** quando si sentì l'esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza.

Le origini

- l'articolo **2087 Codice Civile** del 1942 impone all'imprenditore di adottare: "nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Tale norma, infatti, ha sin dall'origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile"

Dalla Costituzione alla 626

Con la **Costituzione, promulgata nel 1948**, la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, **nell'art. 32** in base al quale il diritto alla salute ed all'integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell'individuo, **nell'art. 35** che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, **nell'art. 41** in virtù del quale **l'iniziativa economica privata**, seppur dichiarata libera, ***“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”***

Dalla Costituzione alla 626

*Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni '50 quando grazie ad una delega contenuta nella **legge 12 febbraio 1955, n. 51**, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.*

Dalla Costituzione alla 626

- L'impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del nostro sistema normativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui:
 - ✓ **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547**, (regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
 - ✓ **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164** (attività edilizia);
 - ✓ **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303**. (norme generali per l'igiene sul lavoro).

Dalla Costituzione alla 626

I **quattro caratteri** fondamentali della normativa degli anni cinquanta erano:

- Lo scopo di realizzare la **protezione obiettiva**;
- il **principio di tassatività** secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili;
- il criterio di **presunzione assoluta di pericolo**;
- il **primato assoluto** delle esigenze di sicurezza.

Dalla Costituzione alla 626

Dopo l'ampia produzione normativa degli anni '50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni '70 quando nello "**Statuto dei lavoratori**" viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:

“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).

Dalla Costituzione alla 626

La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, di riforma del servizio sanitario nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della **“prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro”** (art. 2, n. 2)

Da segnalare che **nell'art. 24**, vi era delega mai esercitata dal Governo per l'emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto **riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro** per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata.

Dalla Costituzione alla 626

Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall'applicazione del diritto comunitario.

Le fonti sono indicate nell'art. 249 del **Trattato di Nizza**.

Il Decreto Legislativo 626

Le principali novità del **Decreto Legislativo n. 626** del 1994 erano:

- una **maggiore specificazione** del contenuto dell'obbligo di sicurezza;
- la **valutazione dei rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la **programmazione della gestione della sicurezza** e la proceduralizzazione degli obblighi di prevenzione;
- l'**ampliamento** del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza;
- una **gestione concertata** attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il Decreto Legislativo 626

- La **materia prevenzionale non è più statica**, ma **dinamica**, legata all'evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.
- Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su **“comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”**.

Il Decreto Legislativo 626

I **principali obiettivi** perseguiti con il Decreto Legislativo 626 del 1994 erano:

- ✓ la valutazione dei rischi;
- ✓ la successiva redazione del piano di sicurezza;
- ✓ l'adozione di misure di sicurezza individuali o collettive.

Il Decreto Legislativo 626

- La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) ed imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno dell'ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli.

Il Decreto Legislativo 626

- Nelle misure generali di tutela era collocata anche l'informazione dei lavoratori che riguardava:
 - i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva;
 - le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione;
 - i pericoli legati all'uso di sostanze pericolose;
 - le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio;
 - i nominativi dell'RSPP e del medico competente.

Il Decreto Legislativo 81

- Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
- una **maggiore specificazione** del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
- la **programmazione della gestione della sicurezza** e la proceduralizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una **gestione concertata della sicurezza** all'interno dell'impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

Il Decreto Legislativo 81

Valutazione dei rischi

- Il datore di lavoro, titolare dell'obbligo, non delegabile (art. 17, co. 1, lett. a), della **valutazione dei rischi** e della **redazione del relativo documento**, deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi, previsti per la prima volta, collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi (art. 28, co. 1).

Il Decreto Legislativo 81

- Tale valutazione, come anche il relativo documento “debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29, co. 3).

Il Decreto Legislativo 81

Informazione e formazione

- Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della partecipazione attiva alla gestione della sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, nonché di tutte le figure che nell'impresa hanno obblighi di garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sono state inserite tra le misure generali di tutela se svolte nei confronti dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei RLS.

Il Decreto Legislativo 81

Informazione

- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- È disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994.
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Il Decreto Legislativo 81

Formazione

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.

INAIL, ISPESL, IPSEMA

- Consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico;
- Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- Promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.